



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Roma, 04/02/2010
Prot. n.819/2010

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

LORO SEDI

INVIATA PER E-MAIL

Circolare n. 05/2010

Oggetto: Competenze professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell'ambito delle analisi di laboratorio.

La competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di analisi fisico-chimico, microbiologiche, biotecnologiche ed ambientali sono definite dall'Ordinamento professionale di cui alla L. 3/76 e L. 152/92 e succ. modifiche ed integrazioni.

In particolare dall'art. 2 comma 1 lettera o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

e dalla lettera r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

Dal DPR 328/2001 all'art. 11 comma 2:

h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;)

e dal comma 4:

e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;

f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;

g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;)

Le matrici oggetto d'analisi sono relative alle definizioni di cui sopra ed a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo possono essere: prodotti di origine vegetale ed animale derivanti dai processi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione delle filiere agro-forestale ed animale; materiale biotecnologico; additivi e conservanti destinati a far parte e/o a venire a contatto con un alimento o un mangime; scarti di produzione e sottoprodotti solidi, liquidi e gassosi derivanti da attività di produzione e trasformazione dei prodotti dell'attività primaria e delle relative industrie; componenti ambientali quali acqua, suolo ed aria.

I referti delle analisi e la relativa valutazione deve essere sottoscritta e timbrata dal professionista nel rispetto delle norme deontologiche.

Si riporta di seguito stralcio del contenuto di proscioglimento dall'accusa di abuso di professione una sentenza in materia di giurisprudenza penale della Pret. di Viterbo, sez. Penale, 3 dicembre 1985, sentenza nr. 380/1985, proc. Nr. 3270/1984 – che ha avuto modo di segnalare, oltre al tenore dell'art. 2 lettera "o" della legge 3/1976 (ripresa integralmente nella legge 152/92), anche che *"Decisiva, in proposito, appare la circostanza che gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo espressamente prevedono, nell'ambito delle quattro prove orali e pratiche, e con riferimento alle industrie agrarie, la possibilità dell'esecuzione di <<prova di laboratorio>>(sottolineato nel testo, ndr.)..."* nel prosciogliere dall'imputazione di cui all'art. 348 c.p. un Dottore Agronomo responsabile di un laboratorio di analisi e consulenze chimico-agrarie.
Con osservanza.

F.to Il Consigliere Coordinatore
Dipartimento Sicurezza Agroalimentare
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti

F.to Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti